



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 23 del 02/04/2021

OGGETTO:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021. CONFERMA.

L'anno duemilaventuno addì 02 - due - del mese aprile alle ore 19:00 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **D.SSA ROSANNA MATTERA** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
FRESCHI LORENO (da remoto)	X	-
MARZINI ROBERTO	X	-
REMORINI MARINA (da remoto)	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VENTAVOLI LICIA (da remoto)	X	-
SQUARCINI SILVIA (da remoto)	X	-
REALI LARA (da remoto)	X	-
VANNI MARIA	-	X

Consigliere	Presente	Assente
VANNI LINDA	X	-
MARINO ANDREA (da remoto)	X	-
MORETTI PAOLO (da remoto)	X	-
FARAONI CRISTINA (da remoto)	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-
VITALI CECILIA (da remoto)	X	-
BERTAGNI CRISTIANO	-	X
TESI MASSIMO	-	X

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARTINELLI VALERIO (da remoto)	X	-
SALVADORI ROBERTA (da remoto)	X	-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 13 del 22/04/2020 sono state individuate nuove modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale da adottarsi per tutto il perdurare della emergenza sanitaria dovuta al virus Covid 19:

Dato atto che la presente seduta si è svolta, in ottemperanza al dispositivo della suddetta deliberazione, nel modo seguente:

- presenti presso la sede municipale il Sindaco Capecchi, il segretario comunale, e i consiglieri Marzini, Vanni L., Scali, Varallo;
- in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Go To Meeting, visibili e con possibilità di intervento tutti gli altri componenti del Consiglio Comunale e gli assessori Salvadori e Martinelli ;

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 739 a 783, che hanno ridisciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 01/01/2020;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

VISTI:

- l'art. 1, comma 748 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- l'art. 1, comma 750 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 751 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento e che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette (BENI MERCE);
- l'art. 1, comma 752 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 753 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 754 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000, l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e l'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, i quali dispongo che, il Consiglio Comunale, deve deliberare le tariffe e le aliquote, relative ai tributi di competenza del Comune, entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO che con Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18.01.2021, è stato rinviato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

VISTO l'articolo 30, comma 4 del Decreto - legge n. 41/2021 (DECRETO - SOSTEGNI), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

DATO ATTO che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO l'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

DATO ATTO di mantenere anche per l'anno 2021, così come per l'anno 2020, un'aliquota agevolata pari all'8,00 ‰ agli immobili concessi in locazione di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A/10) a titolo di abitazioni a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e del D.M. 05/03/1999. L'applicazione della misura su indicata è vincolata alla stipula di apposito accordo territoriale tra le associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, in applicazione della legge n. 431/1998;

DATO ATTO di mantenere per l'anno 2021 le seguenti misure di aliquote IMU approvate per l'anno 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28/07/2020:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUTA
Abitazione principali di lusso A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7.	5,2‰
Fabbricati rurali strumentali (D/10) o fabbricati con annotazione catastale in tal senso	1,00‰
Beni merce (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 ‰
Terreni agricoli	10,60 ‰
Fabbricati gruppo catastale "D"	10,60 ‰
Unità immobiliari concesse in locazione di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A/10) a titolo di abitazioni a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 e del D.M. 05/03/1999	8,00‰
Altri immobili (diversi di quelli di cui al punto precedente)	10,60 ‰

DATO ATTO di mantenere per l'anno 2021 la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art. 1, comma 749, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2020, pari ad € 200,00 per le fattispecie alle quali è ancora applicabile, detrazione così come approvata per l'anno 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28/07/2020 ;

VISTA la legge n.178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021) avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2021/2023”

VISTO in particolare l'art.1, comma 599 della Legge n. 178 del 30.12.2020, ai sensi del quale in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera;

Indi, il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri favorevoli: 12 (Capecchi, Vanni L., Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli, Vitali);

Consiglieri contrari: 0

Consiglieri astenuti: n. 2 (Squarcini, Reali)

DELIBERA

1) Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato, di confermare per l'anno 2021 le aliquote della “nuova” IMU, così come approvate per l'anno 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28/07/2020, nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazione principali di lusso A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nel limite di una unita' pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7.	5, 2‰
Fabbricati rurali strumentali (D/10) o fabbricati con annotazione catastale in tal senso	1,00‰

Beni merce (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 ‰
Terreni agricoli	10,60 ‰
Fabbricati gruppo catastale "D"	10,60 ‰
Unità immobiliari concesse in locazione di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A/10) a titolo di abitazioni a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 e del D.M. 05/03/1999	8,00‰
Altri immobili (diversi di quelli di cui al punto precedente)	10,60 ‰

2) Di confermare per l'anno 2021, l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art. 1, comma 749, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2020, pari ad € 200,00 per le fattispecie alle quali è ancora applicabile, detrazione come approvata per l'anno 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28/07/2020;

3) Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Indi, stante l'urgenza di provvedere,

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

- Consiglieri presenti: 14
- Consiglieri favorevoli: 12 (Capecchi, Vanni L., Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli, Vitali);
- Consiglieri contrari: 0
- Consiglieri astenuti: n. 2 (Squarcini, Reali)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ROSANNA MATTERA
